



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 88 del 28 dicembre 2009

OGGETTO: Ditta Polaris S.r.l. con sede legale in via Sacro Cuore n. 3 – Rovigo.  
Impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ubicato in Comune di Ceregnano – Rovigo.  
Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.1 dell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59.  
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007, n.1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007.

**IL SEGRETARIO REGIONALE  
AMBIENTE E TERRITORIO**

- VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO il D. Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- VISTO il D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto D. Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'Allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs. n. 59/2005";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante "Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007";
- VISTO il D.M. del 29/01/2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n.

133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'Allegato I del D. Lgs. n. 59/2005;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante “D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007”;

CONSIDERATO

che la DGRV n. 2493 del 7/08/2007 ha definito i termini ultimi per il deposito, presso l'autorità competente, dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione integrata ambientale definitiva per gli impianti non considerati dal D.M. 31 gennaio 2005, così distinti:

- a) il 31/01/2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono già state pubblicate, pur successivamente alla citata DGRV n. 668/2007;
- b) 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;

CONSIDERATO

l'Allegato II del D. Lgs. n. 59/2005 recante “Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale”, ovvero:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
2. Autorizzazione allo scarico.
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
8. Comunicazione ex art. 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del D. Lgs. n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;

VISTA

la L.R. n. 26 del 16/08/2007 recante “Modifiche alla L.R. 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell'ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

VISTO

il Decreto-legge n. 180 del 30 ottobre 2007, recante “Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie” come modificato dalla Legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243;

PRESO ATTO

che la Ditta in oggetto ha presentato richiesta di autorizzazione in versione ridotta ai sensi del D. Lgs. 59/2005 in data 27 novembre 2007 per il punto 5.1 dell'Allegato I del D. Lgs. n. 59/2005, e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;

- CONSIDERATO che con precedente decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 213 del 28 dicembre 2007 è stata pertanto rilasciata alla Ditta Polaris S.r.l., sulla base della succitata istanza, l'Autorizzazione Integrata Ambientale "provvisoria" relativa all'impianto di cui trattasi per le attività previste dal D. Lgs. n. 59/05 Allegato I, individuate al punto 5.1;
- CONSIDERATO che l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata con il succitato DSR n. 213 del 28 dicembre 2007, sulla base della proroga concessa con il successivo DSR n. 125 del 24 dicembre 2008, ha validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;
- CONSIDERATO che ai sensi della DGRV n. 668/2007 e s.m.i., la Ditta ha provveduto ad integrare, su richiesta dei competenti Uffici regionali, la documentazione presentata in data 27 novembre 2007 con note del 12 maggio 2008, del 17 giugno 2008 e del 24 novembre 2008;
- PRESO ATTO che la documentazione presentata alla luce delle integrazioni di cui al punto precedente risulta conforme e completa di tutte le schede ed i pertinenti allegati della modulistica approvata con DGRV n. 668/2007;
- VISTO l'avvio del procedimento, comunicato alla Ditta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2005 con nota n. 654309/57.19 del 09 dicembre 2008;
- PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto in data 31 dicembre 2008 alla pubblicazione su idoneo quotidiano dell'annuncio di cui all'art. 5, comma 7, del D. Lgs. n. 59/2005 dandone riscontro agli uffici con apposita comunicazione in data 7 gennaio 2009;
- CONSIDERATO che non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico entro il termine previsto dall'art. 5, comma 8 del D. Lgs. n. 59/2005, ossia nei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio;
- VISTO il verbale cumulativo della riunione tecnica istruttoria e del relativo sopralluogo preliminare effettuati in data 24 luglio 2009, ai quali sono stati invitati a partecipare Provincia di Rovigo, Comune di Ceregnano, ARPAV – Dipartimento Provinciale di Rovigo e Ditta, così come trasmesso con nota n. 457937/57.19 del 18 agosto 2009;
- CONSIDERATO che tra i soggetti convocati alla riunione tecnica istruttoria di cui sopra risultava assente il Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo;
- CONSIDERATO che, sulla base di quanto convenuto in sede di riunione tecnica istruttoria, è stato chiesto alla Ditta di presentare ad integrazione della documentazione già trasmessa unitamente alla domanda di AIA:
1. Nota di chiarimenti sulle modalità operative con cui viene effettuata l'operazione di selezione D13 sulle tipologie di rifiuto riconducibili ai seguenti codici CER: 200133\*, 160601\*, 200126\*, 130109\*, 130204\*, 130205\*, 130207\*; dovrà essere altresì specificata la potenzialità giornaliera, espressa in t/giorno, di tale attività;
  2. Relazione tecnico-descrittiva relativa alle modifiche impiantistiche realizzate rispetto alla configurazione impiantistica originariamente autorizzata, con particolare riferimento al sistema di gestione delle acque meteoriche ed alla tettoia coperta relativa allo stoccaggio di rifiuti pericolosi, e comprensiva dei relativi riferimenti temporali di realizzazione delle stesse nonché della documentazione abilitativa; tale relazione dovrà essere corredata da una specifica planimetria dell'impianto che evidenzi tutte le modifiche di cui sopra;

3. Scheda B12 debitamente compilata sulla base delle aree di stoccaggio rifiuti esistenti con l'identificazione delle singole aree e/o serbatoi, la loro superficie e la capacità di stoccaggio espressa, anche per i rifiuti liquidi, in tonnellate oltre che in m<sup>3</sup> corredata con la relativa planimetria aggiornata in accordo con la medesima scheda B12;
4. Schede B2.2, B5.2 e B11.2 debitamente compilate nelle parti riferite alla capacità produttiva;
5. Relazione per la Valutazione di INCidenza Ambientale (VINCA) sui siti della Rete Natura 2000 da predisporre secondo le modalità di cui alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006, ovvero specifica nota con cui si indicano - con riferimento al paragrafo 3 dell'Allegato A alla succitata DGR n. 3173/2006 - le motivazioni per le quali tale valutazione non è necessaria;
6. Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato sulla base delle osservazioni emerse nel corso della presente riunione istruttoria, nonché sulla base delle eventuali osservazioni nel frattempo pervenute da parte di ARPAV e Provincia.

CONSIDERATO

che nel corso dell'incontro la Ditta ha dichiarato di non effettuare le operazioni di riduzione volumetrica (D14) riconosciute nell'autorizzazione all'esercizio vigente e di non prevedere, al momento, l'attivazione di questo tipo di operazione neanche nel prosieguo dell'attività;

PRESO ATTO

alla luce di quanto sopra si conveniva di stralciare il riferimento alle succitate operazioni di riduzione volumetrica dall'autorizzazione integrata ambientale in corso di rilascio;

VISTA

la nota del 16 settembre 2009 con cui la Ditta ha riscontrato la richiesta di integrazioni effettuata nel corso della succitata riunione tecnica istruttoria del 24 luglio 2009;

VISTO

il verbale della seconda riunione tecnica istruttoria effettuata in data 30 ottobre 2009, alla quale sono stati invitati a partecipare i medesimi soggetti invitati alla precedente riunione tecnica del 24 luglio 2009, così come trasmesso con nota n. 635170/5719 del 13 novembre 2009;

CONSIDERATO

in particolare che la Ditta - in sede di riunione - ha chiesto di poter integrare l'elenco delle tipologie di rifiuti attualmente autorizzati con i seguenti codici CER non pericolosi: 20 01 36 "apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci 20 01 21\* e 20 01 23\* e 20 01 35\*\*" e 18 01 09 "medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08\*\*";

PRESO ATTO

che nel merito gli Enti presenti alla riunione non ravvisavano alcun elemento ostativo all'accoglimento della richiesta di cui sopra visto, tra l'altro, che la Ditta risulta già autorizzata allo stoccaggio dei corrispettivi rifiuti pericolosi identificati dai codici CER 20 01 35\* e 18 01 08\*;

PRESO ATTO

inoltre che, sulla base delle modalità gestionali descritte dalla Ditta in merito allo scarico e riempimento dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio degli oli esausti, si concordava di inserire nel provvedimento di AIA in corso di rilascio l'esplicita autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di travaso da contenitori vari nei succitati serbatoi interrati (identificate dalla codifica D14 dell'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) limitatamente ai rifiuti riconducibili ai codici CER 130205\*, 130105\* e 160708\*;

CONSIDERATO

che sulla base di quanto convenuto in sede di riunione tecnica istruttoria è stato comunque chiesto alla Ditta di presentare le seguenti ed ulteriori integrazioni:

1. Relazione tecnico-descrittiva relativa alla gestione dell'area coperta da tettoia e comprensiva:

- dell'individuazione planimetrica delle aree preposte allo stoccaggio (distinte per le diverse tipologie di rifiuti) ed al travaso dei medesimi;
  - della descrizione delle modalità gestionali inerenti lo stoccaggio, lo scarico da autobotte degli oli nelle cisterne ad essi dedicate ed il travaso dei rifiuti liquidi da contenitori, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza ed agli accorgimenti per evitare e/o contenere eventuali spanti e perdite accidentali;
  - della descrizione delle caratteristiche costruttive della pavimentazione.
2. Scheda B12 aggiornata con le capacità teoriche massime di stoccaggio relativamente all'armadio contenente rifiuti liquidi acidi (posto all'interno del capannone), all'area per gli oli esausti e alle aree per i rifiuti solidi.

**PRESO ATTO**

che con nota n. 646 del 11 novembre 2009 la Ditta, relativamente alla richiesta – effettuata in sede di riunione - di inserimento di due nuovi codici CER di rifiuti non pericolosi, ha precisato tra l'altro quanto segue:

- i rifiuti di cui si chiede l'inserimento derivano principalmente da isole ecologiche comunali o dalle ULSS locali;
- tale inserimento non comporta alcuna variazione all'operatività dell'impianto, in quanto risultante già autorizzato per i corrispettivi codici CER, nella versione pericolosa e non comporta altresì alcuna variazione in merito all'impatto ambientale connesso allo stoccaggio, all'interno di container, di tali tipologie di rifiuto.

**VISTA**

la nota n. 668/09 del 19 novembre 2009 con cui la Ditta ha riscontrato le richieste di integrazione effettuate nel corso del succitato incontro del 30 ottobre 2009;

**VISTA**

la nota n. 154564 del 4 dicembre 2009 con cui ARPAV Dipartimento Provinciale di Rovigo ha trasmesso il proprio parere in merito al PMC consegnato il 16 settembre 2009 – registrato al protocollo regionale con n. 513357/57.19 del 21 settembre 2009 – formulando le seguenti osservazioni/integrazioni:

1. Si propone una frequenza di autocontrollo quadrimestrale, anziché annuale, relativamente al consumo di combustibili.
2. Oltre ai due punti di misura A1 ed A2, relativi alle emissioni di amianto, devono essere individuati 2 nuovi punti di misura (monte e valle rispetto alla direzione del vento) per il monitoraggio della qualità dell'aria all'esterno dell'impianto.
3. È opportuno inserire nel monitoraggio delle emissioni diffuse il parametro SOV con frequenza semestrale.
4. È necessario integrare il ReMAG "Report Monitoraggio Ambientali Giornalieri" con la verifica giornaliera del volume di rifiuti collocati nel deposito temporaneo (vedi prima riga pagina 2 di 4 della Procedura di gestione dei Rifiuti).
5. Nella Procedura di gestione dei Rifiuti non si prevede nulla in merito alla verifica di conformità dei rifiuti conferiti alle prescrizioni, nonché alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa vigente (referti analitici di classificazione del rifiuto secondo indicazioni DM 05/02/98 e DM 161/2002). È opportuno modificarla in modo da prevedere tali controlli.
6. Nel report ReMAG "Report Monitoraggio Ambientali Giornalieri" è opportuno inserire il controllo giornaliero del livello di refluo presente:
  - a. nelle due vasche a tenuta stagna a servizio delle canalette presenti nella zona C (Stoccaggio rifiuti – Autorimessa);
  - b. nella cameretta interrata da 52.5 m<sup>3</sup> a servizio della zona di lavaggio automezzi;

- c. nella cisterna da 55 m<sup>3</sup> per lo stoccaggio delle acque di prima e di seconda pioggia;
  - d. nel pozzetto disoleatore e relativo pozzetto di raccolta olio a servizio della zona di stoccaggio oli esausti.
7. La Ditta dovrà predisporre ed attuare annualmente un programma di formazione/addestramento ambientale ed antincendio, anche con simulazioni del PEI (Piano di Emergenza Interno).
  8. Tutti i rifiuti conferiti all'impianto, per i quali è prevista la caratterizzazione analitica, devono essere accompagnati da un Rapporto di Prova emesso da un laboratorio accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025.
  9. Gli sfiati delle tre cisterne di stoccaggio degli oli devono essere provvisti di un sistema di abbattimento/filtrazione delle emissioni che si generano nella fase di carico-scarico.
  10. L'area di sosta dell'autobotte per lo scarico degli oli deve essere provvista di cordoli di contenimento con collegamento alla rete di raccolta degli spanti.
  11. Le ispezioni programmate e i campionamenti di ARPAV indicati nel quadro sinottico devono essere riviste, ovvero dovranno essere previste 2 ispezioni programmate nell'arco di validità dell'AIA, di cui una comprensiva anche del controllo analitico relativo alle diverse matrici ambientali.
  12. Si propone una frequenza di monitoraggio e reporting biennale, anziché quinquennale, relativamente alle acque di falda (sono presenti 4 piezometri). È opportuno altresì definire il seti minimo di contaminanti da ricercare.
  13. È necessario stabilire un grado di riempimento limite per:
    - a. le due vasche a tenuta stagna a servizio delle canalette presenti nella zona C (Stoccaggio rifiuti – Autorimessa);
    - b. la cameretta interrata da 52.5 m<sup>3</sup> a servizio della zona di lavaggio automezzi;
    - c. la cisterna da 55 m<sup>3</sup> per lo stoccaggio delle acque di prima e di seconda pioggia;
    - d. il pozzetto disoleatore e relativo pozzetto di raccolta olio a servizio della zona di stoccaggio oli esausti.

oltre il quale procedere allo svuotamento ed allontanamento dei rifiuti, anche al fine di mantenere un volume minimo di sicurezza per il recupero di eventuali acque di spegnimento in caso d'incendio.
  14. Si chiede di chiarire come vengano recuperati i rifiuti liquidi con codice CER 13 05 07\* che confluiscono nel pozzetto di raccolta oli del disoleatore a servizio della zona stoccaggio oli esausti.
  15. La Ditta deve prevedere la caratterizzazione analitica delle singole cisterne di olio prima dell'avvio al recupero/smaltimento.
  16. Devono essere proposti adeguati indicatori di performance (come ad esempio, non conformità sui rifiuti conferiti, numero di spandimenti accidentali...).

VISTA

la nota n. 62908 del 17 dicembre 2009, come modificata ed integrata dalla successiva n. 63445 del 21 dicembre 2009, con cui la Provincia di Rovigo in riferimento al PMC presentato dalla Ditta:

- comunica di condividere le osservazioni espresse dall'ARPAV di Rovigo con la succitata nota prot. n. 154564 del 4/12/09;
- ritiene di non esprimersi in merito alla formazione/addestramento antincendio con

riferimento al punto 7 della nota ARPAV, in quanto trattasi di materia non di competenza;

- evidenza che le prescrizioni indicate ai punti 9 e 10 non sono invece strettamente attinenti al Piano di Monitoraggio e Controllo, ma riguardano piuttosto aspetti impiantistici;
- ritiene di prescrivere l'installazione di filtri a carboni attivi (o altro sistema di abbattimento equivalente) sugli sfiati delle cisterne, solo in un secondo tempo e dopo valutazione degli esiti dei controlli del PMC;
- evidenza che, per quanto attiene invece all'adozione di presidi di sicurezza per le operazioni di travaso dall'autocisterna ai serbatoi di stoccaggio, tali operazioni sono effettuate in un'area impermeabilizzata che costituisce di fatto, un bacino di contenimento con vasca di raccolta a tenuta; pertanto ritiene di prescrivere alla Ditta l'adozione di modalità di travaso adottando tutte le cautele necessarie per evitare spandimenti accidentali.

RITENUTO

di recepire parzialmente l'osservazione/integrazione della succitata nota di ARPAV di cui al punto 7 - in quanto gli aspetti inerenti la formazione/addestramento antincendio non rientrano nelle competenze dell'AIA - con la seguente prescrizione:

*"La Ditta dovrà prevedere un programma annuale di formazione/addestramento ambientale"*

PRESO ATTO

che, come peraltro evidenziato anche dalla Provincia di Rovigo, le osservazioni/integrazioni di cui ai punti 9 e 10 della succitata nota di ARPAV non sono strettamente attinenti al PMC;

RITENUTO

in particolare che non si ravvisa allo stato attuale la necessità di prescrivere il convogliamento ed il trattamento degli sfiati di cui al succitato punto 9 tenuto conto:

- delle tipologie di rifiuto stoccate nelle cisterne di cui trattasi (scarti di olio per circuiti idraulici e rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti contenenti olio);
- dei ridotti quantitativi di rifiuti stoccabili e della conseguente limitata portata d'aria degli sfiati generata nelle fasi di carico - scarico delle cisterne;
- delle caratteristiche realizzative di tali cisterne che risultano, di fatto, interrate e quindi poco o per nulla soggette a variazioni di temperatura che possano favorire la volatilizzazione di sostanze organiche eventualmente presenti nei rifiuti;

RITENUTO

inoltre di inserire tra le prescrizioni del presente provvedimento, sulla base di quanto segnalato da ARPAV al succitato punto 10 e tenuto altresì conto delle caratteristiche dell'area dedicata alle operazioni di carico/scarico con autobotte e delle attuali modalità di gestione dell'impianto (che prevedono di fatto la raccolta in apposite vasche a tenuta e successivo invio a smaltimento degli eventuali spanti e delle acque di dilavamento piazzali di prima e seconda pioggia), la seguente:

*"la Ditta è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare spandimenti accidentali durante le fasi di travaso; in ogni caso le operazioni di carico/scarico dei rifiuti contenenti oli dalle autobotti alle cisterne di stoccaggio ad essi dedicati devono essere effettuate in modo tale che gli eventuali spanti confluiscono verso l'apposita canaletta di raccolta ubicata all'interno dell'area coperta da tettoia"*

RITENUTO

pertanto, alla luce di quanto sopra, di prescrivere alla Ditta la presentazione di un PMC aggiornato che preveda il recepimento delle integrazioni di cui ai punti da 1 a 6, 7 (come sopra modificata), 8, e da 11 a 16 della succitata nota di ARPAV n. 154564 del 4 dicembre

2009, oltre che delle seguenti:

- che sui referti di analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di inizio dell'analisi, gli esiti relativi e dovranno essere firmati da un tecnico abilitato;
- che le Relazioni periodiche, previste nel PMC, dovranno essere inviate alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Dipartimento ARPAV Provinciale di Rovigo, e al Comune di Ceregnano;
- che siano specificate le modalità più opportune, concordate con il Comune di Ceregnano, al fine di diffondere le Relazioni non tecniche ai soggetti interessati, con particolare riferimento agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto, per fornire le informazioni di massima sullo stesso;

VISTA

la circolare a firma congiunta del Segretario all'Ambiente e Territorio e del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 98 del 28 novembre 2008, recante disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

CONSIDERATO

che l'istanza presentata dalla Ditta Polaris S.r.l. è relativa ad un impianto esistente senza modifiche sostanziali e che pertanto ricade nella fattispecie di cui al paragrafo 2, lettera b della succitata circolare a firma congiunta dei Segretari all'Ambiente e Territorio ed alle Infrastrutture e Mobilità;

CONSIDERATO

che la L.R. n. 26 del 16/08/2007 ha tra l'altro delegato alle Province le funzioni di verifica e controllo preventivo relative agli impianti di competenza regionale assoggettati alla disciplina di AIA;

VISTA

inoltre l'esperienza maturata sino ad oggi dalle Province del Veneto in materia di controllo e verifica delle garanzie finanziarie prestate in riferimento alle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

RITENUTO

di confermare, alla luce di quanto sopra, che le garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento debbano essere prestate a favore della Provincia di Rovigo che, pertanto, è tenuta a verificarne la congruità;

PRESO ATTO

che la Ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004 con attestazione n. IT 45866 rilasciata il 4 dicembre 2009 dall'istituto IQNet, come comunicato con nota n. 721 del 11 dicembre 2009;

CONSIDERATO

che il D. Lgs. n. 59/2005 all'art. 18, prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore e che le relative tariffe sono state individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008);

VISTA

la DGR n. 1519 del 26/05/09 con la quale la Giunta regionale ha approvato le "Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;

PRESO ATTO

che la Ditta Polaris S.r.l., in ottemperanza alla succitata DGR n. 1519/2009, ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori di cui sopra, come evidenziato dalla quietanza di pagamento trasmessa agli Uffici regionali in data 27.10.2009, e che è in corso la verifica degli importi versati da parte degli Uffici competenti;



## DECRETA

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata alla Ditta Polaris S.r.l. con sede legale in Via Sacro Cuore, 3 Ceregnano (RO) relativamente all'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi ubicato in Comune di Conselve al foglio n. 9 particella n. 116, per l'attività soggetta al D. Lgs. n. 59/05, individuata al punto 5.1 dell'Allegato I della medesima disposizione di legge;
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di cui trattasi ha validità 6 (sei) anni, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, in quanto la Ditta risulta essere certificata UNI EN ISO 14001;
3. La Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto ed alla Provincia di Rovigo l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere entro e non oltre 3 mesi dalla medesima scadenza; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto ed alla Provincia di Rovigo di eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni;
4. L'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Polaris S.r.l. relativamente all'impianto di cui trattasi risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  - a. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, come meglio specificate al successivo punto 11.
5. La Ditta è tenuta a presentare alla Provincia di Rovigo - entro e non oltre **60 giorni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, salvo proroga accordata dalla stessa Provincia su motivata istanza dell'interessato - le garanzie finanziarie adeguate ai contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi. Le suddette garanzie dovranno essere prestate, in conformità alla DGRV n. 2528/99 e s.m.i., a favore della medesima Amministrazione provinciale di Rovigo, la quale è tenuta a verificarne la congruità;
6. Gli importi delle garanzie finanziarie previste dalla DGRV 2528/99 sono ridotti del quaranta per cento ai sensi dell'articolo 210, comma 3, lettera h, del D. Lgs. n. 152/2006, in forza della certificazione in essere UNI EN-ISO 14001:2004. L'entità dell'importo delle garanzie finanziarie prestate è subordinata alla riconferma della validità della certificazione UNI EN-ISO 14001:2004. In caso di mancata riconferma, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i successivi 60 giorni;
7. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va effettuata secondo una delle seguenti modalità:
  - fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;
  - polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" o il "ramo crediti".

Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria; in ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le Società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni. Le polizze fideiussorie, tra l'altro, dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell'ente garantito.
8. La Ditta è tenuta a stipulare inoltre una polizza RC inquinamento come previsto dalla DGRV n. 2528/99 e s.m.i.. La Ditta è tenuta, altresì, a presentare alla Provincia di Rovigo l'attestazione di avvenuto rinnovo entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
9. Il soggetto gestore dell'impianto di cui trattasi è la Ditta Polaris S.r.l. con sede legale in Via Sacro Cuore, 3 Ceregnano (RO), ossia lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione;
10. Per l'eventuale rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore, conformemente a quanto

stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. n. 59/2005, dovrà presentare istanza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2005, almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione;

11. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto:
  - a. operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) dei rifiuti identificati, mediante codifica CER con relativa descrizione, in allegato (**Allegato A**) al presente decreto del quale viene a formarne parte integrante;
  - b. operazioni di selezione e cernita (D13) dei rifiuti riconducibili al codice CER 20 01 33\* "*batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01\*, 16 06 02\* e 16 06 03\**", finalizzate alla separazione delle batterie al piombo, ivi contenute, e riconducibili al codice CER 16 06 01\*; i rifiuti, privati delle batterie al piombo di cui trattasi, dovranno mantenere in uscita dall'impianto lo stesso codice CER di ingresso (20 01 33\*);
  - c. operazioni di selezione e cernita (D13) dei rifiuti riconducibili al codice CER 20 01 26\* "*oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25\**", finalizzate alla separazione delle diverse tipologie di oli, contenuti nei rispettivi e distinti contenitori, e riconducibili ai codici CER:
    - 13 01 09\* "*oli minerali per circuiti idraulici clorurati\**";
    - 13 02 04\* "*scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati\**";
    - 13 02 05\* "*scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati\**";
    - 13 02 07\* "*olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili*"
  - d. operazioni di travaso da contenitori vari nei serbatoi interrati dedicati allo stoccaggio degli oli esausti (D14) limitatamente ai rifiuti riconducibili ai codici CER 13 02 05\*, 13 01 05\* e 16 07 08\*.
12. Ai fini dell'attribuzione del corretto codice CER alle frazioni di rifiuto ottenute dalle operazioni di cui alla lettera c) del precedente punto 11, su ogni carico di rifiuti in ingresso all'impianto avviato alle medesime operazioni dovrà essere eseguita idonea caratterizzazione analitica; i rapporti di prova di tale caratterizzazione dovranno essere tenuti presso l'impianto a disposizione degli Enti di controllo;
13. I quantitativi massimi di stoccaggio consentiti in impianto sono pari a:
  - o 150 m<sup>3</sup>, pari a 130 t, per i rifiuti liquidi;
  - o 630 t per i rifiuti solidi.
14. Le aree dell'impianto destinate allo stoccaggio di rifiuti sono quelle individuate nella planimetria "*Lay-out rifiuti*" trasmessa con nota del 16 settembre 2009 (acquisita al prot. regionale n. 513357 del 21 settembre 2009);
15. Il conferimento presso l'impianto dei rifiuti 160110\* - componenti esplosivi (ad es. air-bag) - limitatamente alle componenti inesplose, potrà avvenire esclusivamente previa acquisizione di idoneo nulla osta del Competente Comando provinciale dei VV.FF., di cui dovrà essere fornita copia all'Area Politiche dell'Ambiente della Provincia di Rovigo; la Ditta è tenuta ad osservare le eventuali prescrizioni impartite da tale Comando in merito alle modalità di stoccaggio;
16. Le tipologie di rifiuti identificate come: 17 06 01\* e 17 06 05\* devono provenire esclusivamente da operazioni di rimozione, devono essere già imballati, confezionati in osservanza alle disposizioni di cui alla L. n. 257 del 27 marzo 1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991 e s.m.i., al DM 20 agosto 1999 e s.m.i. ed alla vigente normativa tecnica regionale in materia;
17. La Ditta è tenuta entro **60 giorni** dalla data di emanazione dell'AIA:
  - ad individuare e porre in opera un'idonea soluzione tecnica che eviti il percolamento delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali all'interno dell'area coperta da tettoia;
  - ad installare nei serbatoi di stoccaggio rifiuti appositi misuratori di livello ed allarmi acustico - visivi; tali sistemi devono essere robusti e devono essere sottoposti a regolare manutenzione.

18. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 178 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Nell'esercizio dell'impianto la Ditta è tenuta inoltre a rispettare le seguenti prescrizioni:
- non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
  - i piazzali e la pavimentazione interna devono essere tenuti costantemente puliti e mantenuti in buono stato;
  - devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti sul terreno, dovrà essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo del piazzale e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
  - tutte le acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) devono essere convogliate nell'esistente cisterna interrata di 55 m<sup>3</sup> e regolarmente smaltite come rifiuto, così come previsto dalle attuali modalità di gestione riportate nel paragrafo 1.6 del PMC presentato con nota del 16 settembre 2009 (acquisita al prot. regionale n. 513357 del 21 settembre 2009); qualora la Ditta intenda effettuare lo scarico di tali acque, previo trattamento delle stesse nell'impianto di depurazione già realizzato, dovrà presentare agli Enti competenti la necessaria documentazione tecnica nell'ambito della comunicazione di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i.;

#### *Conferimento rifiuti*

- i rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente accompagnati da specifica OMOLOGA del rifiuto, che può essere costituita anche da certificazione analitica, ove necessario.

Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto dovrà essere effettuata almeno ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario del rifiuto.

L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al precedente periodo, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al CER.

#### *Stoccaggio rifiuti*

- le aree di stoccaggio, ivi compresi serbatoi e container, devono essere chiaramente identificate e munite, di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità, i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccate, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- deve essere prevista la presenza di sostanza adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- la Ditta è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare spandimenti accidentali durante le fasi di travaso; in ogni caso le operazioni di carico/scarico dei rifiuti contenenti oli dalle autobotti alle cisterne di stoccaggio ad essi dedicati devono essere effettuate in modo tale che gli eventuali spanti confluiscano verso l'apposita canaletta di raccolta ubicata all'interno dell'area coperta da tettoia;

- i. qualora la capacità di contenimento o l' idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
  - j. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l' agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell' Autorità di Controllo;
  - k. lo stoccaggio dei rifiuti rientranti nell' ambito di applicazione del D. Lgs. n. 151/05 (RAEE) deve essere effettuato in conformità a quanto previsto all' Allegato B-C del citato provvedimento, in attesa del conferimento ad idoneo impianto di trattamento;
  - l. i rifiuti sanitari potenzialmente infetti possono essere stoccati nei limiti temporali massimi previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, prima del conferimento ad idoneo trattamento e/o smaltimento. Tali rifiuti dovranno essere stoccati e gestiti secondo le modalità previste dal DPR n. 254/2003;
  - m. i rifiuti incompatibili, cioè suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
  - n. l' eventuale stoccaggio di rifiuti liquidi in fusti o comunque in contenitori diversi dai serbatoi di cui al progetto approvato deve avvenire entro bacini di contenimento ed in conformità alle specifiche tecniche individuate dalle BAT di settore;
  - o. i recipienti fissi e mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti contenuti;
  - p. i recipienti mobili devono essere provvisti di :
    - 1. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto e per proteggere i rifiuti dal dilavamento delle precipitazioni atmosferiche;
    - 2. accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
    - 3. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
19. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Ceregnano (RO) (DPCM 14 novembre 1997);
20. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato con nota del 16 settembre 2009 (acquisita al prot. regionale n. 513357 del 21 settembre 2009), del D. Lgs. n. 59/05, cui hanno dato parere favorevole ARPAV-DAP Rovigo con nota n. 154564 del 4 dicembre 2009, Provincia di Rovigo con nota n. 62908 del 17 dicembre 2009 come integrata dalla nota n. 63445 del 21 dicembre 2009;
21. Il gestore - entro 60 giorni dalla data di rilascio dell' AIA - dovrà presentare alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Ceregnano ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Rovigo una versione aggiornata del PMC di cui sopra prevedendo:
- a) il recepimento delle seguenti prescrizioni evidenziate da ARPAV nella nota n. 154564 del 4 dicembre 2009:
    - 1. Si propone una frequenza di autocontrollo quadrimestrale, anziché annuale, relativamente al consumo di combustibili.
    - 2. Oltre ai due punti di misura A1 ed A2, relativi alle emissioni di amianto, devono essere individuati 2 nuovi punti di misura (monte e valle rispetto alla direzione del vento) per il monitoraggio della qualità dell' aria all' esterno dell' impianto.
    - 3. È opportuno inserire nel monitoraggio delle emissioni diffuse il parametro SOV con frequenza semestrale.
    - 4. È necessario integrare il ReMAG "Report Monitoraggio Ambientali Giornalieri" con la verifica

giornaliera del volume di rifiuti collocati nel deposito temporaneo (vedi prima riga pagina 2 di 4 della Procedura di gestione dei Rifiuti).

5. Nella Procedura di gestione dei Rifiuti non si prevede nulla in merito alla verifica di conformità dei rifiuti conferiti alle prescrizioni, nonché alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa vigente (referti analitici di classificazione del rifiuto secondo indicazioni DM 05/02/98 e DM 161/2002). È opportuno modificarla in modo da prevedere tali controlli.
  6. Nel report ReMAG "Report Monitoraggio Ambientali Giornalieri" è opportuno inserire il controllo giornaliero del livello di refluo presente:
    - nelle due vasche a tenuta stagna a servizio delle canalette presenti nella zona C (Stoccaggio rifiuti – Autorimessa);
    - nella cameretta interrata da 52.5 m<sup>3</sup> a servizio della zona di lavaggio automezzi;
    - nella cisterna da 55 m<sup>3</sup> per lo stoccaggio delle acque di prima e di seconda pioggia;
    - nel pozzetto disoleatore e relativo pozzetto di raccolta olio a servizio della zona di stoccaggio oli esausti.
  7. La Ditta dovrà prevedere un programma annuale di formazione/addestramento ambientale.
  8. Tutti i rifiuti conferiti all'impianto, per i quali è prevista la caratterizzazione analitica, devono essere accompagnati da un Rapporto di Prova emesso da un laboratorio accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025.
  9. Le ispezioni programmate e i campionamenti di ARPAV indicati nel quadro sinottico devono essere riviste, ovvero dovranno essere previste 2 ispezioni programmate nell'arco di validità dell'AIA, di cui una comprensiva anche del controllo analitico relativo alle diverse matrici ambientali.
  10. Si propone una frequenza di monitoraggio e reporting biennale, anziché quinquennale, relativamente alle acque di falda (sono presenti 4 piezometri). È opportuno altresì definire il seti minimo di contaminanti da ricercare.
  11. È necessario stabilire un grado di riempimento limite per:
    - le due vasche a tenuta stagna a servizio delle canalette presenti nella zona C (Stoccaggio rifiuti – Autorimessa);
    - la cameretta interrata da 52.5 m<sup>3</sup> a servizio della zona di lavaggio automezzi;
    - la cisterna da 55 m<sup>3</sup> per lo stoccaggio delle acque di prima e di seconda pioggia;
    - il pozzetto disoleatore e relativo pozzetto di raccolta olio a servizio della zona di stoccaggio oli esausti.oltre il quale procedere allo svuotamento ed allontanamento dei rifiuti, anche al fine di mantenere un volume minimo di sicurezza per il recupero di eventuali acque di spegnimento in caso d'incendio.
  12. Si chiede di chiarire come vengano recuperati i rifiuti liquidi con codice CER 13 05 07\* che confluiscono nel pozzetto di raccolta oli del disoleatore a servizio della zona stoccaggio oli esausti.
  13. La Ditta deve prevedere la caratterizzazione analitica delle singole cisterne di olio prima dell'avvio al recupero/smaltimento.
  14. Devono essere proposti adeguati indicatori di performance (come ad esempio, non conformità sui rifiuti conferiti, numero di spandimenti accidentali...).
- b) che sui referti di analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di inizio dell'analisi, gli esiti relativi e dovranno essere firmati da un tecnico abilitato;

- c) che le Relazioni periodiche, previste nel PMC, dovranno essere inviate alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Dipartimento ARPAV Provinciale di Rovigo, e al Comune di Ceregnano;
- d) che siano specificate le modalità più opportune, concordate con il Comune di Ceregnano, al fine di diffondere le Relazioni non tecniche ai soggetti interessati, con particolare riferimento agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto, per fornire le informazioni di massima sullo stesso;
22. Il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Rovigo ogni variazione del PMC; ogni modifica di tipo sostanziale al PMC, comprese le modifiche di cui al precedente punto 21, è soggetta a presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Rovigo e di ARPAV-DAP Rovigo;
23. Ai sensi dell'art. 11, co. 3, del D. Lgs. n. 59/2005, l'ARPAV effettuerà nell'arco di durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale due controlli, di cui uno anche analitico;
24. Dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria dell'impianto ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili;
25. Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;
26. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e del controllore indipendente dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico;
27. Il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art.11 comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 59/2005;
28. Il provvedimento di AIA di cui trattasi non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro;
29. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.
- Il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
30. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Polaris S.r.l. con sede legale in via Sacro Cuore n. 3 - Ceregnano (RO), al Comune di Ceregnano, alla Provincia di Rovigo e ad ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo, ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
31. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".



**IL SEGRETARIO REGIONALE  
AMBIENTE E TERRITORIO**

*Ing. Roberto Casarin*

**FIRMATO**

Attesto che la presente copia, composta di n° 19 (quindici) fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.

+ 4 (quattro) allegati

Venezia, 29 DIC 2009

UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA 14/14  
IL DIRIGENTE REGIONALE  
*Ing. Roberto Morandi*  
*Roberto Morandi*

**Impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi ubicato in  
Comune di Ceregnano (RO)****Ditta Polaris S.r.l.****Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005****ELENCO CODICI AUTORIZZATI**

<b>CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 08*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10	Rifiuti metallici
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 04*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
05 01 03*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 03 17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19*	Oli dispersi
09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03*	Soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04*	Soluzioni fissative
09 01 05*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06*	Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	Macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
10 02 10	Scaglie di laminazione
11 01 13*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 08*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
13 01 01*	Oli per circuiti idraulici contenenti pcb
13 01 04*	Emulsioni clorurate
13 01 05*	Emulsioni non clorurate
13 01 09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici
13 02 04*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 03 01*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti pcb
13 03 07*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09*	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10*	Altri oli isolanti e termoconduttori
13 05 06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 07 01*	Olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	Petrolio
13 07 03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 01*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02*	Altre emulsioni
13 08 99*	Rifiuti non specificati altrimenti
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 04*	Veicoli fuori uso
16 01 07*	Filtri dell'olio
16 01 10*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	Liquidi per freni
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi



16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 02 09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 05 04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 06 01*	Batterie al piombo
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori
16 06 06*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 08*	Rifiuti contenenti olio
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 07*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
17 01 06*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 02 04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 03*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05*	Materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 01*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 01 06*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08*	Medicinali citotossici e citostatici
18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08*
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 02 07*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10*	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 09 04	Carbone attivo esaurito
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 01	Carta e cartone
19 12 03	Metalli non ferrosi
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 05	Vetro
19 12 06*	Legno contenente sostanze pericolose
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 13*	Solventi
20 01 14*	Acidi
20 01 15*	Sostanze alcaline
20 01 17*	Prodotti fotochimici
20 01 19*	Pesticidi
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci 20 01 21* e 20 01 23* e 20 01 35*
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

